

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G05046 **del** 12/05/2016

Proposta n. 6759 **del** 10/05/2016

Oggetto:

CONGLOVIT S.r.l. – Conglomerati Viterbo – L. 239/2004 art. 1 comma 56 lett. a – Autorizzazione all'installazione di un deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso industriale, in Comune di Viterbo, S.P. Tuscanese Km 4+600, località Impuntiglieto.

OGGETTO: CONGLOVIT S.r.l. – Conglomerati Viterbo – L. 239/2004 art. 1 comma 56 lett. a – Autorizzazione all'installazione di un deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso industriale, in Comune di Viterbo, S.P. Tuscanese Km 4+600, località Impuntiglieto.

IL DIRETTORE REGIONALE per lo SVILUPPO ECONOMICO e le ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

Visto il DPR 18 aprile 1994, n. 420 inerente le procedure di Concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali;

Vista la Legge 23 agosto 2004, n. 239, avente ad oggetto: " Disposizioni sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e successive modifiche;

Vista la Circolare MAP n.165 del 7 ottobre 2004 della Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie - Ufficio C4, recante le prime indicazioni per il settore petrolifero a seguito dell'entrata in vigore della L.239/2004;

Considerato che con l'entrata in vigore della sopraindicata Legge 239/2004, le competenze amministrative relative all'attività sugli Oli minerali e sul G.P.L. sono state trasferite alle Regioni;

Vista la Legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

Vista l'istanza acquisita agli atti regionali con prot. n. 22917 del 03/02/2011, con cui la Chiavarino S.n.c. di Chiavarino Gianfranco & C. – C.F. e P.IVA: 01214200568 - con sede legale in Celleno (VT) Via Monte delle Zitelle n. 3, ha chiesto l'autorizzazione all'installazione di un deposito di stoccaggio di oli minerali ad uso industriale, in Comune di Viterbo, S.P. Tuscanese Km 4+600, località Impuntiglieto, della capacità di mc. 128;

Vista l'istanza del 10/03/2016, acquisita agli atti regionali con prot. n. 149833 del 21/03/2016, con cui la Conglovit S.r.l. – Conglomerati Viterbo – C.F. e P.IVA: 02106880566 – con sede legale in Viterbo, Strada Tuscanese Km 5,00, ha chiesto, con l'assenso della Chiavarino S.n.c., di subentrare a quest'ultima, motivando la richiesta a seguito di stipula del contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate di Viterbo in data 27/03/2014 al n. 3032 Serie 3, con l'Azienda F.lli Graziotti C.& P. Soc. Semplice Agricola, proprietaria dei terreni su cui insiste il deposito di stoccaggio di oli minerali;

Visto il disposto dell'art. 2558 C.C. che assicura all'affittuario di azienda di subentrare *ex lege* in tutti i rapporti giuridici precedentemente instaurati dal cedente;

Preso atto che l'oggetto dell'istanza di cui al precedente paragrafo non ricade nella fattispecie di cui alla Legge n. 35/2012;

Considerato che in merito alla suddetta richiesta, risultano essere stati acquisiti, come da documentazione agli atti:

- il parere favorevole con prescrizioni, di conformità al progetto da parte dei Vigili del fuoco di Viterbo – Uff. Prevenzione - rilasciato con nota prot. n. 14562 del 19/12/2011;
- il parere favorevole con prescrizioni rilasciato, ai soli fini fiscali, dall'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia – S. O.T. di Viterbo, con nota prot. n. A2583 del 04/03/2011;
- il parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni, espresso dall'A.U.S.L di Viterbo con nota prot. n. 1624 del 24/3/2011;
- la nota prot. n. 25021 del 20/06/2011 del Comune di Viterbo – Sett. Urbanistica, Centro Storico, S.U.E. – in cui si comunica che la zona oggetto dell'installazione del deposito in questione, ricade in zona agricola E – sottozona E4 – all'interno di una cava già autorizzata;

Preso Atto di tutta la documentazione, ivi inclusa quella relativa alla dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva e casellario giudiziale, oltreché degli elaborati tecnici presentati, e ritenuto che gli stessi sono esaurienti ai fini dell'adozione del presente atto;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza presentata dalla Conglovit S.r.l. – Conglomerati Viterbo concernente il rilascio dell'Autorizzazione all'installazione di un deposito di stoccaggio di oli minerali ad uso industriale, in Comune di Viterbo, S.P. Tuscanese Km 4+600, località Impuntiglieto, per una capacità volumetrica complessiva di mc.128 (centoventotto);

Considerato che da accertamenti effettuati d'ufficio la Conglovit S.r.l. possiede i requisiti richiesti dalla normativa vigente;

Atteso quanto sopra

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione,

- 1) di autorizzare al subentro della CONGLOVIT S.r.l. – Conglomerati Viterbo, nell'istanza di richiesta di autorizzazione all'installazione di un deposito di stoccaggio di oli minerali in Comune di Viterbo, presentata dalla Chiavarino S.n.c. di Chiavarino Gianfranco & C.;
- 2) di Autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 56 lett. a) della Legge 23 agosto 2004 n. 239, la CONGLOVIT S.r.l. – Conglomerati Viterbo - C.F. e P.IVA: 02106880566 – con sede legale in Viterbo, Strada Provinciale Tuscanese Km 5,00 snc, all'installazione di un deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso industriale, in Comune di Viterbo, S.P. Tuscanese Km 4+600, località Impuntiglieto, della capacità di mc. 128 così suddivisa:
 - N.1 serbatoio met. fuori terra della capacità di mc. 9 contenente Gasolio;
 - N.1 serbatoio met. interrato della capacità di mc. 39 contenente Olio B.T.Z.;
 - N.2 serbatoi met. interrati della capacità di mc. 40 cadauno contenenti Bitume.
- 3) La Società predetta sarà tenuta ad ultimare gli interventi stessi non oltre un anno a decorrere dalla presente autorizzazione, pena la perdita di validità della stessa.
- 4) Nell'esecuzione dei lavori la Conglovit S.r.l. – Conglomerati Viterbo, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni formulate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo, a quelle dell'AUSL di Viterbo, e dell'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia – S.O.T di Viterbo, nonché a

quelle che potranno essere impartite in sede di collaudo che verrà effettuato da parte dell'apposita Commissione, la cui composizione verrà successivamente definita nel rispetto dell'art. 3 della legge 07/05/1965 n. 460, nonché del D.P.R. n. 422/94.

- 5) L'Autorizzazione si intenderà automaticamente decaduta in caso di perdita di possesso da parte della Società della disponibilità dell'Area su cui insiste il deposito.
- 6) Solo dopo la conclusione favorevole del collaudo, la Società potrà avviare l'esercizio del nuovo deposito nella consistenza di cui alla presente autorizzazione, previa conferma del Certificato di prevenzione incendi e della Licenza fiscale di esercizio, indicati nelle premesse e che faranno parte integrante della presente Autorizzazione.
- 7) Per l'attività in oggetto, resta comunque a carico dell'operatore l'obbligo all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendio, presso le cui Amministrazioni competenti verrà inviata copia della presente Determinazione.
- 8) Sono fatti altresì salvi gli indirizzi e gli obiettivi generali di politica energetica, nonché la successiva individuazione dei criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, in applicazione dell'art. 1, comma 8, lettera c, punto 5, della richiamata Legge 239/2004.

La presente Autorizzazione sarà notificata alla Società in oggetto che dovrà conservarla insieme al successivo Verbale di Collaudo, al certificato di prevenzione incendi e della licenza di esercizio, per ogni esigenza degli Organi di controllo; sarà inviata per conoscenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Civitavecchia ed al Comune di Viterbo, nonché pubblicata sul B.U.R.L e sul sito Web regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore
Rosanna Bellotti